

F.S.I. -

FEDERAZIONE SINDACATI INDIPENDENTI
SINDACATO AUTONOMO SANITA'
SEGRETERIA REGIONALE VALLO DELLA LUCANIA

Tel:3334614880 – teresaesposito1949@libero.it – www.localizzati.it/adass.htm

**A
D
A
S
S

I
N
F
O
R
M
A**

FOGLIO DI INFORMAZIONE SINDACALE PER I DIPENDENTI DELLA ASL SALERNO

Giugno 2014 – n.° 6

Vallo della Lucania, Giugno 2014

Alle colleghe ed ai colleghi,

continua la diffusione del nostro foglio d'informazione, anche per il mese di Giugno 2014 "ADASSanità **INFORMA**", periodico della nostra Organizzazione Sindacale (F.S.I./Adassanità) maggiormente rappresentativa a livello nazionale, con le principali notizie aziendali, regionali e nazionali, con gli aggiornamenti sulla normativa contrattuale, le circolari ed i comunicati di maggiore rilevanza. In particolare, sottolineiamo:

dal Consiglio dei Ministri **il Decreto di riforma della Pubblica Amministrazione** e quello **delle Semplificazioni fiscali**

il Seminario Nazionale per dirigenti sindacali della nostra O.S. su "**La riforma della Pubblica Amministrazione**" che si terrà a Lecce l'11 e 12 luglio 2014 c/o Hotel Zenit,

le domande per **l'Assegno per il nucleo familiare per il periodo 1/07/2014 – 30/06/2015** continua la campagna di adesione al **FONDO PERSEO per il 2014**; la polizza assicurativa proposta della nostra O.S. a tutela del **rischio professionale da colpa grave e della tutela legale per tutte le professioni del SSN** che diventerà **obbligatoria per legge dal 13/08/2014.**

Per dare risposta ai quesiti posti dagli iscritti sull'applicazione dei principali istituti contrattuali e giuridici:

La casella di posta elettronica utilizzabile è :
adass.nazionale@libero.it o teresaesposito1949@libero.it

Tra i vari servizi offerti a titolo gratuito le risposte ai quesiti posti dai nostri iscritti al nostro Ufficio legale.

Ci auguriamo che questo foglio di informazione sindacale possa diventare uno strumento utile per dar voce a tutti i lavoratori di questa Azienda.

Ringraziando del Vostro contributo, **un arrivederci a luglio 2014**, ed invio un cordiale saluto.

Il Coordinatore Regionale
Maria Teresa Esposito

F.S.I.

Federazione Sindacati Indipendenti

ROMA (00155) viale E. Franceschini, 73
Tel 06.42013957 Fax 06.42003671

www.fsinazionale.it

info@fsinazionale.it

**DAL CONSIGLIO DEI MINISTRI -
21 GIUGNO 2014 ORE 06:00**

Decreto semplificazioni fiscali: tutte le novità

Semplificazione per le persone fisiche, per i professionisti e per le società, nonché snellimento della disciplina sui rimborsi e sulla fiscalità internazionale, sono il piatto forte della bozza di D.Lgs. esaminato dal Consiglio dei ministri nella seduta di ieri. Il provvedimento passa ora al vaglio delle Commissioni parlamentari competenti per il parere e poi tornerà all'esame del CdM per l'approvazione definitiva.

A distanza di qualche anno e dopo qualche timido tentativo degli ultimi governi, si torna a parlare di semplificazioni fiscali. Infatti, è dal 2012, con l'emanazione del D.L. n. 16/2012, che non si affrontava in maniera seria una delle vere **emergenze del fisco italiano** e cioè quella della sua enorme complessità e macchinosità.

Anzi, specialmente chi ha a che fare quotidianamente con la materia (commercialisti, consulenti e responsabili aziendali) sa bene come negli ultimi anni siano **augmentati a dismisura** gli adempimenti a carico dei contribuenti.

Norme che hanno introdotto lo spesometro o le altre varie comunicazioni a carico dei contribuenti (comunicazione sui leasing, sui finanziamenti dei soci e sui noleggi, giusto per citarne alcune), emanate con il chiaro intento di combattere l'evasione fiscale, hanno aumentato a dismisura gli adempimenti fiscali.

Se a ciò si aggiunge una velata "superficialità" nella scrittura di alcune recenti norme (si pensi all'IMU prima e alla TASI ora), il quadro che ne viene fuori non è incoraggiante.

E' quindi fortemente sentita l'esigenza di **snellire le norme** (e di conseguenza gli **adempimenti**) **fiscali**, in modo da avere regole quanto più **chiare e semplici** per mettere i contribuenti nella condizione di poter pagare le imposte senza troppi adempimenti burocratici a contorno.

L'impresa è tanto più difficile quanto più, nel corso dei decenni, si è assistito ad una sedimentazione di disposizioni che si sono stratificate e hanno portato alle complessità attuali.

Le semplificazioni riguardano non solo gli adempimenti delle persone fisiche ma anche delle società

Però, bisogna pur iniziare a mettere mano al problema, e il Governo, con il decreto legislativo che si accinge a varare, attuando uno dei principi contenuti nella **legge delega di riforma fiscale** (art. 7 legge n. 23/2014), cerca di dare un contributo significativo in tal senso, anche se, dando una prima occhiata alle bozze, non risolutivo.

L'intervento è **a tutto tondo** e spazia dalle persone fisiche con la "dichiarazione precompilata" alle società con l'eliminazione di alcune comunicazioni preventive per optare a regimi particolari quali quelli della tassazione per trasparenza o del consolidato.

Ci sono poi interventi "mirati" che interessano la disciplina dei rimborsi IVA, la dichiarazione di successione, la fiscalità internazionale (spicca l'innalzamento da 500 euro a 10.000 euro del limite per presentare le dichiarazioni per le operazioni con soggetti black list) e l'eliminazione di altri adempimenti ritenuti superflui.

Dichiarazione dei redditi precompilata

Come accennato, l'operazione forse più pubblicizzata dell'intera manovra è quella dell'invio, **a partire dal prossimo anno**, della dichiarazione dei redditi precompilata.

In particolare, si introduce **in via sperimentale**, a partire dall'anno 2015, con riferimento ai redditi prodotti nel 2014, la dichiarazione dei redditi "precompilata" da parte dell'Agenzia delle Entrate che verrà inviata ai lavoratori dipendenti e assimilati e ai pensionati che hanno i requisiti per presentare il modello 730.

Per la sua elaborazione, l'Agenzia delle Entrate utilizzerà le **informazioni già in suo possesso** (ad esempio la dichiarazione dell'anno precedente e i versamenti effettuati), i dati trasmessi da parte di **soggetti terzi** (ad esempio dalle banche per gli interessi versati sui mutui, o dalle assicurazioni per le spese sostenute per le polizze vita o, ancora, dagli enti previdenziali per i contributi versati) e i dati contenuti nei **CUD rilasciati dai sostituti d'imposta** con riferimento ai redditi di lavoro dipendente e assimilati, ai redditi da pensione e ai redditi diversi (ad esempio, compensi per attività occasionali di lavoro autonomo).

Il sistema dovrebbe essere affinato l'anno successivo essendo previsto che, appunto a partire dalle dichiarazioni del 2016 i dati si completeranno con quelli del **Sistema Tessera Sanitaria** (acquisti di medicinali, prestazioni sanitarie, ecc.).

La dichiarazione precompilata viene inviata telematicamente ai contribuenti entro il 15 aprile

Per permettere all'Agenzia delle entrate di elaborare e "compilare" e inviare la dichiarazione **entro il 15 aprile** (data attualmente prevista nella bozza del D.Lgs.), è stata disposta una specifica tempistica di trasmissione dei dati da parte dei vari soggetti interessati (sostituti d'imposta, banche, assicurazioni, ecc.).

Infatti, si **anticipa al 28 febbraio** il termine (attualmente 30 aprile) per la trasmissione all'Agenzia delle entrate dei dati relativi ad alcuni oneri deducibili e detraibili sostenuti nell'anno precedente, quali interessi passivi sui mutui, premi assicurativi, contributi previdenziali, previdenza complementare, ed **al 7 marzo** quello per la trasmissione all'Agenzia delle Entrate dei CUD da parte dei sostituti.

Chiaramente, il contribuente, dopo aver ricevuto la dichiarazione precompilata è **libero di accettarla così com'è** (in questo caso ha il vantaggio di essere "immuni" dai controlli del Fisco salvo quelli legati sulla sussistenza delle condizioni soggettive che danno diritto a detrazioni e sugli oneri certificati ma non trattenuti dai sostituti) oppure **integrarla** con ulteriori dati in suo possesso o **"correggerla"** se rileva difformità rispetto a quanto riportato.

Resta, infine, la possibilità di "ignorare" tale dichiarazione e compilarla e presentarla "autonomamente" secondo le modalità tradizionali.

Società tra professionisti

Si chiarisce e semplifica un aspetto fondamentale per far decollare le società tra professionisti introdotte dalla L. n. 183/2011, e cioè quello della tassazione dei soci.

Tassazione per trasparenza per i soci di società tra professionisti

Con le nuove disposizioni, infatti, i soci di queste società, **a prescindere dalla forma giuridica** (società di persone o di capitali, cooperative o altro) vengono equiparati, a livello fiscale, ai professionisti che partecipano ad associazioni senza personalità giuridica costituite tra persone fisiche per l'esercizio in forma associata di arti e professioni.

In pratica, si applica la **tassazione per trasparenza** delle società di persone (art. 5 D.P.R. n. 917/1986) con la grossa differenza che tale regola vale non solo per l'IRPEF ma anche per l'IRAP.

Rimborsi d'imposta

Vengono riviste le procedure per ottenere i rimborsi e precisamente:

- **rimborsi IVA**: si eliminano gli adempimenti per i rimborsi fino a 15.000 euro (attualmente la soglia è di 5.000 euro) e non vengono posti limiti all'ammontare dei rimborsi in favore dei contribuenti "non a rischio" per i quali non è più necessaria la prestazione della garanzia a favore dello Stato. In questi casi basterà apporre il visto di conformità sulla dichiarazione o sull'istanza da cui emerge il credito IVA richiesto a rimborso ed allegare alcune dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà;
- **rimborsi dei crediti d'imposta e degli interessi in conto fiscale**: per ottenere il rimborso da parte dell'agente della riscossione non c'è bisogno che il contribuente debba presentare apposita richiesta degli interessi eventualmente maturati;

- **compensazione dei rimborsi da assistenza e compensi dei sostituti d'imposta:** tutte le operazioni di conguaglio da parte dei sostituti d'imposta saranno effettuate tramite modello F24.

Regimi opzionali per le società

Viene eliminata la comunicazione per fruire di alcuni regimi opzionali IRES tra cui la tassazione per trasparenza, il consolidato nazionale, la tonnage tax.

Più precisamente si passa dall'attuale comunicazione preventiva a quella **“a consuntivo”** e cioè con l'indicazione direttamente in sede di dichiarazione dei redditi o IRAP.

Fiscalità internazionale

Numerosi sono gli adempimenti semplificati in tema di fiscalità internazionale.

In sintesi:

- le società o enti che **non hanno la sede legale o amministrativa** nel territorio dello Stato non dovranno più indicare nella dichiarazione dei redditi l'indirizzo dell'eventuale stabile organizzazione nel territorio stesso e le generalità e l'indirizzo in Italia di un rappresentante per i rapporti tributari;
- i dati relativi ai rapporti intercorsi con **Paesi black list** saranno forniti con **cadenza solo annuale**, innalzando a **10.000 euro** il limite di esonero (attualmente fissato a 500 euro) entro il quale non vi è l'obbligo di comunicazione dell'operazione;
- il contribuente sarà abilitato ad effettuare le operazioni intracomunitarie in concomitanza con la attribuzione della partita IVA, senza che l'Agenzia delle entrate, possa emettere, entro trenta giorni dalla data di attribuzione della partita IVA, provvedimento di assenso o diniego all'autorizzazione ad effettuare operazioni intracomunitarie;
- la denuncia delle imprese di assicurazione estere avrà cadenza annuale e non più mensile.

Altre semplificazioni

L'intervento non si ferma a quanto detto sopra ma spazia anche a altri adempimenti.

Tra le altre cose:

- si introduce la percentuale unica di detrazione nella misura del **50 per cento** sia per le prestazioni di **pubblicità che di sponsorizzazione** per associazioni senza scopo di lucro, quelle sportive dilettantistiche, le pro-loco.
- si innalza il limite entro il quale è possibile detrarre l'IVA sulle **spese di rappresentanza** sostenute per l'acquisto di beni di costo unitario portandolo dagli attuali 25,82 euro a 50 euro;
- viene allineata la **nozione di “prima casa”** rilevante ai fini dell'applicazione della disciplina agevolativa in materia di IVA a quella prevista in materia di imposta di registro, prevedendo che l'aliquota Iva agevolata del 4 per cento trovi applicazione in relazione ad abitazione classificate o classificabili nelle categorie catastali diverse da quelle A1, A8, e A9, anziché in base ai criteri finora utilizzati fissati dal D.M. 2 agosto 1969;
- viene previsto che le **prestazioni alberghiere e di somministrazioni di alimenti e bevande** acquistate direttamente dal committente non costituiscono compensi in natura per il professionista che ne usufruisce (in pratica, il professionista non dovrà più “riaddebitare” in fattura tali spese al committente e non dovrà più operare la deduzione del relativo ammontare quale componente di costo deducibile dal proprio reddito di lavoro autonomo);
- si amplia la platea di contribuenti esonerati dall'obbligo di presentazione della **dichiarazione di successione** stabilendo che non è necessario presentare la dichiarazione quando l'eredità, devoluta al coniuge e ai parenti in linea retta ha un valore non superiore a 100 mila euro e non comprende immobili o diritti reali immobiliari (attualmente la soglia che fa scattare l'obbligo di denuncia è di 25.822 euro. Inoltre, cade l'obbligo di allegazione di documenti in originale: il contribuente potrà allegare alla dichiarazione di successione copie non autenticate di documenti, accompagnate da una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà. Infine, scompare anche l'obbligo di presentare la dichiarazione integrativa in caso di rimborso fiscale erogato dopo la dichiarazione di successione);
- viene eliminato l'obbligo di presentare la comunicazione all'Agenzia delle Entrate per i lavori ammessi alla detrazione sul risparmio energetico che **proseguono per più periodi di imposta**.



FEDERAZIONE SINDACATI INDIPENDENTI
Coordinamento Nazionale ADASSanità



SEMINARIO DI FORMAZIONE “LA RIFORMA DELLA P.A.” PER DIRIGENTI SINDACALI

Lecce
11 e 12 Luglio 2014

presso la Sala Ristorante “Angels”
in Via Adriatica ang. Via Ferrando
(adiacente *Hotel Zenit Salento*)

392 925 5525
angelsristorante.it



PROGRAMMA DEI LAVORI 11/07/2014

- Ore 09,00 Registrazione delegati
- Ore 09,30 Introduzione e apertura lavori
Segretario Nazionale FSI Adassanità
Carlo Trombetti
- Ore 10,00 Saluto Segretario Generale FSI-USAE
Adamo Bonazzi
- Ore 10,30/13,00 Relazioni
- Ore 15,00/17,00 Relazioni
- Ore 17,00 Chiusura lavori 1ª Giornata

F.S.I. AREA ADASSanità

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
Viale Mazzini, 140 - 00193 Roma
Tel. /Fax 06.68891313 - Cell. 393.9774330
e-mail: adass.nazionale@libero.it

PROGRAMMA DEI LAVORI 12/07/2014

- Ore 09,00 Inizio relazioni 2ª Giornata
- Ore 12,30 Conclusione dei lavori e saluto del
Segretario Nazionale FSI Adassanità
Carlo Trombetti
- Ore 13,00 Chiusura lavori

RELATORI

Sarena Saponaro
Avvocato

Maurizio Danza
Avvocato

Carlo Ponzio
Responsabile sito web Adassanità

Daniela Pagano
Avvocato

Moderatore:
Francesco Perrone
Componente Segreteria Nazionale FSI-Adassanità
Consigliere Nazionale FSI

F.S.I.

aderente all'Unione Sindacati Autonomi Europei



Polizza Assicurativa

Rischio professionale

- **Responsabilità Civile per gli Associati** dipendenti P.A. che svolgono l'attività regolamentata dalla **legge 43/ 2006**
- **Retroattività di 5 anni** e tutela per 5 anni successivi
- **Massimale 2.500.000,00 €** per anno e/o per sinistro
- Massimale per singolo evento senza limite aggregato
- **Copertura valida** per gli Associati, dipendenti P.A., che hanno aderito **in caso di colpa grave**

(E' molto difficile individuare una definizione di colpa grave, non esiste, infatti, una specifica legge in grado di individuare preventivamente le varie fattispecie che vengono individuate di volta in volta dal giudice competente sulla scorta di principi generali. Secondo la sentenza della Corte dei Conti, sez. Calabria, del 2 Febbraio 2004 n° 64 "La distinzione tra colpa lieve e colpa grave risulta dal confronto tra il comportamento in concreto con quello che sarebbe stato necessario".)

Tutela Legale

- **Massimale € 25.000** per sinistro e/o per anno;
- Procedimenti penali per imputazioni dolose e colpose;
- Illeciti Amministrativi;
- Massimale per singolo evento senza limite aggregato;

Premio Annuo

€ **57,00**

Per ulteriori informazioni vai alla pagina assicurazioni sul sito:

www.fsinazionale.it



Recapiti dell'ufficio

C.l.p. Settembre 2013



I VANTAGGI DI PERSEO

Cos'è Perseo

Il fondo pensione Perseo è un fondo pensione complementare che nasce con l'obiettivo di permettere ai lavoratori di costruire, giorno per giorno, una pensione che integri quella obbligatoria per affrontare con più serenità il periodo post-lavorativo.

A tale scopo Perseo raccoglie i contributi, gestisce le risorse ed eroga le prestazioni. La natura associativa e senza scopo di lucro del Fondo garantisce ai suoi aderenti che tutte le attività siano eseguite nel loro esclusivo interesse per tutelare il loro futuro.

Chi può aderire

Possono divenire soci del fondo i **lavoratori pubblici**:

dipendenti delle **Regioni**,
delle **Autonomie Locali** e del **Servizio Sanitario Nazionale**

appartenenti alle aree **dirigenziali sanitarie III** (amministrativa, sanitaria, tecnica e professionale) e **IV** (medica e veterinaria)

dipendenti delle **Camere di Commercio**

Per i lavoratori del settore privato si provvederà alla sottoscrizione di specifici accordi

Cosa offre

Per la tua pensione

Il Tfr, la contribuzione tua e del tuo datore di lavoro e i rendimenti maturati come risultati dell'investimento costituiscono la tua pensione complementare. Quando andrai in pensione potrai richiedere le somme sotto forma di rendita, che ti sarà d'aiuto come integrazione alla pensione pubblica, o in capitale.

Per i tuoi bisogni prima della pensione

Se hai necessità, prima del pensionamento, delle somme versate a titolo di contribuzione, puoi richiedere una anticipazione per spese legate alla casa, alla salute e alla formazione.

Se interrompi il tuo rapporto di lavoro con la Pubblica Amministrazione puoi decidere di lasciare Fondo Perseo. I contributi versati fino a quel momento da te, dal tuo datore di lavoro, il Tfr e i rendimenti maturati ti saranno integralmente restituiti.

Quanto costa

16,00 €
annuali prelevate
in rate mensili dalle quote
di contribuzione

Quota
associativa

Adesione { 2,75 €
a carico dell'aderente
2,75 €
a carico del datore di lavoro

Quali vantaggi

Costi ridotti e trasparenti

Perseo è un'associazione senza scopo di lucro, quindi i costi sono molto contenuti perché pari alle spese effettivamente sostenute dal Fondo.

Contributo dell'amministrazione

Versando, oltre al Tfr, un contributo pari all'1% dello stipendio mensile, hai diritto al versamento da parte del tuo datore di lavoro di un ulteriore 1%. I lavoratori pubblici assunti prima del 01/01/2001 hanno diritto a un'ulteriore quota di accantonamento pari all'1,5% della base contributiva utile ai fini TFS.

Vantaggi fiscali

Il legislatore ha previsto una disciplina fiscale molto favorevole per consentire agli aderenti ai fondi pensione di ottenere una pensione complementare più elevata.


I contributi del lavoratore versati al Fondo sono deducibili dal reddito imponibile IRPEF

I rendimenti, a differenza degli strumenti finanziari, sono tassati con aliquota dell'11% invece che del 20%

Le prestazioni prima e al pensionamento, godono di trattamenti agevolati

ASL SALERNO:

Vi portiamo a conoscenza:



AVVISO IMPORTANTE - A TUTTI I LAVORATORI ASL-SALERNO

DAL CONSIGLIO DEI MINISTRI -

Publico impiego: la road map della riforma

Ricambio generazionale nelle pubbliche amministrazioni, riforma della dirigenza, nuove norme per la mobilità obbligatoria e volontaria: queste alcune importanti direttrici della riforma del pubblico impiego, contenuta in un corposo lotto di provvedimenti approvato dal Consiglio dei Ministri.

Il Governo ci ha abituato ad un alternarsi di anticipazioni, annunci, rinvii e rilanci in ordine all'adozione dei provvedimenti attuativi del proprio programma.

Operiamo di seguito una carrellata di quanto la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha comunicato, rinviando ogni approfondimento al momento in cui i provvedimenti approvati verranno ufficialmente resi noti.

Le misure urgenti

Innanzitutto, il Governo ha adottato un decreto legge recante "misure urgenti per la semplificazione e per la crescita del Paese" tra le quali meritano menzione le seguenti.

Disposizioni per il ricambio generazionale nelle pubbliche amministrazioni

E' stata deliberata la revoca dei trattenimenti in servizio oggi vigenti per alcune categorie di personale oltre gli ordinari limiti di età, al dichiarato fine di consentire l'ingresso di giovani generazioni nella pubblica amministrazione.

Incarichi direttivi ai magistrati e incompatibilità

Oltre a provvedimenti per evitare la vacanza dei magistrati, è stato stabilito che i magistrati (di qualsiasi "ordine") non potranno ricoprire incarichi dirigenziali nella pubblica amministrazione facendo ricorso all'istituto della aspettativa. Questa misura è diretta conseguenza della precedente, posto che – ad esempio – si stima che la revoca del trattenimento in servizio potrebbe comportare il dimezzamento dell'organico della Corte di Cassazione.

Semplificazione e flessibilità nel turn over per assunzioni a tempo indeterminato

Nella medesima ottica del ricambio generazionale e della creazione di nuova occupazione viene semplificato e reso più flessibile il **turn over** nella Pubblica Amministrazione

Mobilità obbligatoria e volontaria

Sono state dettate nuove norme per la copertura delle vacanze organiche delle P.A. mediante passaggio diretto di dipendenti in servizio presso altre amministrazioni, che facciano domanda di trasferimento.

Divieto di incarichi dirigenziali a soggetti in quiescenza

E' fatto divieto di assegnare incarichi dirigenziali a lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza.

Prerogative sindacali nelle Pubbliche Amministrazioni

A decorrere dal 1° agosto 2014, i **distacchi** e permessi sindacali per il personale delle pubbliche amministrazioni sono ridotti del cinquanta per cento per ciascuna associazione sindacale.

Riforma degli onorari dell'Avvocatura generale dello Stato e delle avvocature degli enti pubblici

Riduzione della quota di spese legali che – attualmente – viene riconosciuta a tale categoria di personale pubblico quale componente della retribuzione variabile

Abrogazione dei diritti di rogito del segretario comunale e provinciale e abrogazione della ripartizione del provento annuale dei diritti di segreteria

Soppressione ed accorpamenti di enti e uffici

A decorrere dal 1° ottobre 2014:

- 1) sono soppresse le sezioni staccate dei TAR;
- 2) è soppresso l'Ufficio del Magistrato delle Acque per le province venete e di Mantova;
- 3) sono accorpati l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici e l'Autorità Nazionale contro la corruzione;

Viene poi prevista l'unificazione delle Scuole di formazione della PA (Istituto diplomatico, Scuola delle Finanze, Scuola dell'amministrazione dell'interno) nell'ambito della Scuola Nazionale dell'Amministrazione

Riduzione del diritto annuale dovuto alle Camere di commercio a carico delle imprese

L'importo del diritto annuale a carico delle imprese è ridotto del 50%

DDL Delega al Governo per la riorganizzazione delle Amministrazioni pubbliche

Il Consiglio dei Ministri ha altresì approvato, un disegno di legge cornice di “delega al Governo per la riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”, composto da 12 articoli, di cui 8 contenenti deleghe legislative da esercitare in gran parte nei dodici mesi successivi all'approvazione della legge. Le materie del provvedimento sono quelle oggetto della consultazione pubblica, cui hanno partecipato oltre 40mila persone.

I contenuti del DDL Delega

Le principali misure del disegno di legge sono le seguenti

- riorganizzazione delle amministrazioni dello Stato con riduzione degli uffici e del personale impiegato in attività strumentali per rafforzare le strutture che forniscono servizi diretti ai cittadini (misure che – evidentemente – si aggiungono, sotto tale specifico profilo, a quelle – sopra illustrate – che sopprimono o accorpano specifiche amministrazioni);
- riduzione degli uffici di diretta collaborazione dei ministri;
- “razionalizzazione” della rete organizzativa delle Prefetture-Uffici Territoriale del Governo, attraverso una revisione delle loro competenze e funzioni e, soprattutto, attraverso la riduzione del loro numero. Per converso, rafforzamento dell'esercizio delle funzioni di coordinamento e conferimento di ulteriori compiti e attribuzioni di collaborazione interistituzionale;

- riarticolazione degli uffici periferici dello Stato in uffici a livello regionale con gestione unitaria dei servizi strumentali, mediante la costituzione di uffici comuni.

Riforma della dirigenza pubblica

Specificata attenzione è poi stata dedicata alla riforma della Dirigenza pubblica, mediante una specie delega sviluppata secondo i seguenti criteri e principi:

- istituzione di un ruolo unico che comprenda anche la **dirigenza** delle amministrazioni non statali, con possibilità di scambio tra dirigenti appartenenti a tipologie di amministrazioni diverse;
- omogeneizzazione delle retribuzioni;
- accesso alla dirigenza secondo due canali: concorso e corso-concorso. Nel primo caso, l'assunzione avviene a tempo determinato con trasformazione a tempo indeterminato previo esame di conferma dopo il primo triennio di servizio; nel secondo caso, immissione in servizio come funzionari, con obblighi di formazione, per i primi quattro anni e successiva immissione nel ruolo unico della dirigenza previo superamento di un esame;
- **incarichi** dirigenziali: conferimento mediante procedura con avviso pubblico, sulla base di requisiti e criteri definiti dall'amministrazione e approvazione, preventiva o successiva, da parte di una specifica Commissione;
- durata degli incarichi: tre anni, rinnovabili; **spoil system** per gli incarichi conferiti ai soggetti estranei alla pubblica amministrazione;
- dirigenti privi di incarico: collocamento in disponibilità, con successivo licenziamento dopo un periodo definito;
- revisione dei meccanismi di valutazione dei risultati e della responsabilità dirigenziale;
- dirigenza delle regioni e degli enti locali: coordinamento con il processo di riordino istituzionale avviato con la legge 56/14; previsione del dirigente apicale dell'ente e obbligo per i Comuni con meno di 5000 abitanti di gestire la funzione di direzione apicale in via associata; in sede di prima applicazione del ruolo unico inserimento nello stesso degli iscritti all'Albo dei segretari comunali e provinciali.

Elaborazione di Testi unici

E' stata prevista l'elaborazione di testi unici nelle materie:

- 1) del lavoro pubblico;
- 2) delle società partecipate;
- 3) di conferenza dei servizi;
- 4) dei controlli amministrativi;
- 5) delle Camere di commercio.

I testi unici dovranno essere redatti tenendo conto dei seguenti principi generali: coordinamento formale e sostanziale delle disposizioni legislative e regolamentari; indicazione esplicita delle norme abrogate; aggiornamento delle procedure.


COME SEMPRE UN LAVORATORE INFORMATO E' UN LAVORATORE TUTELATO

Per saperne di più rivolgetevi alla nostra struttura provinciale e territoriale.

Il Coordinatore Regionale
Maria Teresa Esposito

ASL SALERNO:

Vi portiamo a conoscenza:



AVVISO IMPORTANTE -

A TUTTI I LAVORATORI ASL-SALERNO

OGGETTO: Corresponsione dell'assegno per il nucleo familiare. Nuovi livelli reddituali per il periodo 1° luglio 2014-30 giugno 2015.

SOMMARIO: *A decorrere dal 1° luglio 2014 sono stati rivalutati i livelli di reddito familiare ai fini della corresponsione dell'assegno per il nucleo familiare alle diverse tipologie di nuclei.*

Tutto il personale dipendente che ha diritto a percepire l'assegno per il nucleo familiare deve presentare al proprio Ufficio del Trattamento Economico la domanda [per il periodo dal 1° LUGLIO 2014 al 30/06/2015.](#)

La legge n. 153/88 stabilisce che i livelli di reddito familiare ai fini della corresponsione dell'assegno per il nucleo familiare sono rivalutati annualmente, con effetto dal 1° luglio di ciascun anno, in misura pari alla variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, calcolato dall'ISTAT, intervenuta tra l'anno di riferimento dei redditi per la corresponsione dell'assegno e l'anno immediatamente precedente.

In base ai calcoli effettuati dall'ISTAT, la variazione percentuale dell'indice dei prezzi al consumo tra l'anno 2012 e l'anno 2013 è risultata pari al **1,1%**.

In relazione a quanto sopra, sono stati rivalutati i livelli di reddito in vigore per il periodo 1° luglio 2013 – 30 giugno 2014 con il predetto indice.

Si fa presente che sono a disposizione le tabelle contenenti i nuovi livelli reddituali, nonché i corrispondenti importi mensili della prestazione, da applicare dal 1° luglio 2014 al 30 giugno 2015, alle diverse tipologie di nuclei familiari.

COME SEMPRE UN LAVORATORE INFORMATO E' UN LAVORATORE TUTELATO

Per saperne di più rivolgeti alla nostra struttura provinciale e territoriale.

LA VIGNETTA DEL MESE





Questa rubrica è dedicata ai quesiti più interessanti e rappresentativi che gli iscritti hanno posto all'Ufficio Legale della Segreteria Nazionale.

Ogni iscritto può portare il proprio contributo, facendo pervenire alla Segreteria Nazionale un quesito relativo ad una situazione di criticità occorsa in ambito lavorativo.

A tale scopo può essere utilizzato anche il sito del Sindacato.

Art. 19 - ferie e festività

Fatto salvo che per le ferie per espressa previsione dell'art. 19, comma 13, le malattie insorte durante i periodi di assenza a qualsiasi titolo effettuate (aspettative incluse) non interrompono i predetti periodi.

Le ferie non possono essere fruite ad ore.

Ai fini dell'applicazione dell'art. 19, comma 3, del CCNL, qual è il significato da attribuire all'espressione "dipendenti neo assunti"?

L'art. 19 del CCNL, nel prevedere che i dipendenti neo assunti nelle aziende ed enti del comparto dopo la stipulazione del CCNL hanno diritto, limitatamente al primo triennio di servizio, a 30 giorni lavorativi di ferie, fa riferimento al personale assunto al suo primo impiego nella pubblica amministrazione.

Per il personale con rapporto di lavoro a termine, invece, le ferie sono disciplinate dall'art. 17, comma

6, del CCNL, in base al quale i giorni maturati spettano in relazione al servizio prestato

Come deve essere definito il periodo di ferie?

Al dipendente – su richiesta - devono essere assicurati almeno quindici giorni continuativi di ferie nel periodo 1° giugno – 30 settembre, e ciò nel rispetto dei turni prestabiliti.

a cura dell'Ufficio Legale ADASSanità

Consulenza e assistenza legale: Materie inerenti il rapporto di lavoro del Pubblico Impiego, Socio Sanitario Assistenziale Educativo, Igiene Ambientale, Sanità Privata.

(per eventuale consulenza legale, preventivi, informazioni e necessità degli iscritti potete contattare il nostro Ufficio Legale: Avv. Pasquale Massanova – Vallo della Lucania (Sa))

ADERISCI ALLA:

FEDERAZIONE SINDACATI INDIPENDENTI - ADASSanità

Sindacato Autonomo Sanità

Per ulteriori chiarimenti o informazioni contattare il dirigente sindacale di riferimento presso la nostra

Azienda Sanitaria Locale –Salerno o la :

SEGRETERIA REGIONALE DI VALLO DELLA LUCANIA

Esposito Maria Teresa

(S.P. sede di Vallo) tel. 3334614880

Moscatiello Loredana (P.O.Vallo)

Castaldo Carmen (P.O. Sapri)

Maiese Lucia (D.S. Capaccio)

Minghetti Massimo (D.S. Agropoli)

Adinolfi Antonio (D.S. Cava de' Tirreni)

Grasso Concetta (D.S.M. Vallo)

Buonadonna Andrea (P.O. Roccadaspide)

Romanelli Raffaele (P.O. Vallo)

Erbetti Antonio (P.O. Scafati)

Ronca Roberto (S.E.F. Vallo)



SENTENZE LAVORO



In questa sezione troviamo prevalentemente le sentenze che riguardano il processo del lavoro. Ogni sentenza è accompagnata da una nota di commento che evidenzia i principali aspetti tecnico-giuridici delle singole fattispecie; per ogni provvedimento vengono richiamati alcuni precedenti giurisprudenziali di merito e legittimità, nonché gli eventuali progetti o disegni di legge sulla materia.

Cassazione: illegittimo il licenziamento del lavoratore riammesso in servizio che non si presenta nella nuova sede se il trasferimento non è motivato



"L'ottemperanza del datore di lavoro all'ordine giudiziale di riammissione in servizio a seguito di accertamento della nullità dell'apposizione di un termine al contratto di lavoro implica il ripristino della posizione di lavoro del dipendente, il cui reinserimento nell'attività lavorativa deve quindi avvenire nel luogo e nelle mansioni originarie, atteso che il rapporto contrattuale si intende come mai cessato e quindi la continuità dello stesso implica che la prestazione deve persistere nella medesima sede; resta salva la facoltà del datore di lavoro di disporre il trasferimento del lavoratore ad altra unità produttiva, ma in tal caso devono sussistere le ragioni tecniche, organizzative e

produttive richieste dall'art. 2103 c.c. In difetto, la mancata ottemperanza a tale provvedimento da parte del lavoratore trova giustificazione sia quale attuazione di un'eccezione di inadempimento (art. 1460 c.c.), sia sulla base del rilievo che gli atti nulli non producono effetti, non potendosi ritenere che sussista una presunzione di legittimità dei provvedimenti aziendali che imponga l'ottemperanza agli stessi fino ad un contrario accertamento in giudizio."

Questo il principio di diritto richiamato dalla Corte di Cassazione che, con sentenza n. 13060 del 10 giugno 2014, ha rigettato il ricorso di un'azienda avverso la sentenza della Corte d'Appello che rilevava come "la società, nel dare esecuzione ad una sentenza del giudice del lavoro che aveva ritenuto la nullità del termine apposto al contratto di lavoro di un dipendente ordinandone la riammissione nel posto di lavoro, aveva invitato il lavoratore a riprendere servizio in una sede diversa da quella assegnata in origine e, poiché il medesimo non si era presentato, aveva intimato il recesso per ingiustificata assenza dal lavoro; l'assegnazione ad una sede diversa configurava però un inadempimento contrattuale, concretandosi in un illegittimo trasferimento o, comunque, nell'inosservanza dell'ordine giudiziale di riammissione nel posto originario, sì che il rifiuto della prestazione da parte del lavoratore doveva ritenersi giustificato ed il conseguente recesso della società era illegittimo."

La Suprema Corte, in applicazione dei principi richiamati, ha confermato la sentenza gravata che aveva ritenuto illegittimo il [licenziamento](#) per assenza dal servizio precisando che l'invito a riprendere servizio in una sede diversa da quella originaria non contemplava alcuna motivazione, né questa era stata dedotta e dimostrata in giudizio; la modifica della sede di lavoro - si legge nella sentenza - è stata quindi correttamente intesa come un trasferimento nullo, implicante un inadempimento del contratto di lavoro, sì che nessuna comparazione di contrapposti interessi sarebbe stata consentita al giudice di merito.

Sussistevano - proseguono i giudici di legittimità - i presupposti per il rifiuto della prestazione da parte del dipendente, considerato peraltro che il lavoratore aveva esplicitato nella lettera di risposta alla nota di addebito le ragioni per le quali non aveva ripreso servizio nella nuova sede, e che - come riferisce la Corte di merito - promuovendo il tentativo di conciliazione aveva offerto la propria prestazione secondo le modalità fissate nel contratto, e dunque nella sede stabilita in origine, ma a tale offerta l'azienda non aveva dato seguito.